



**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**



*Finanziato dall'Unione europea
Next Generation EU*

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta n. 2860/2026

Adozione n. 1343 del 21/09/2026

Oggetto: APPALTO LAVORI NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA. CUP E58E18000250001 - CIG 85815929BD. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SOCIETA' EDILFER GROUP - S.R.L.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Presidenziale (DP) n. 50 del 07/04/2025 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, a decorrere dal giorno 08/04/2025 e fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Premesso che:

- l'intervento in oggetto, denominato *“Nuova Palestra Matteotti di Pisa”* - CUP E58E18000250001 - dal costo presunto di € 4.000.000,00, come da Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato con DP n. 69 del 19/06/2018, è stato ammesso al finanziamento nell'ambito del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di Edilizia Scolastica, a valere sull'annualità 2018, per € 3.470.000,00, giusto Decreto Regione Toscana n. 5477 del 09/04/2019, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 42 del 30/06/2020 (Mutui BEI 2018), e sull'annualità 2019, per € 530.000,00, giusto Decreto Regione Toscana n. 952 del 23/01/2020, quale allegato al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 175 del 10/03/2020 (Piano 2019);
- con DP n. 102 del 09/11/2020 è stato approvato il relativo progetto definitivo, per l'importo complessivo di € 4.210.000,00, di cui € 210.000,00 finanziati con risorse proprie dell'Ente;
- con Determina Dirigenziale (DD) n. 1708 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 11/09/2020;
- con DD n. 525 del 19/04/2021, l'appalto è stato aggiudicato al RTI composto da:
 - Scaglione Costruzioni Generali Srl (mandataria);
 - Cos.Ma.r. Srl (mandante);
 - Consorzio Stabile Sin.te.s.i. s.c.a.r.l.(mandante);

- per l'importo di € 2.490.130,15, di cui € 88.344,96 per oneri della sicurezza, oltre € 249.013,02 per IVA al 10% ed € 61.464,10 per le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e relativa IVA, così per un totale di € 2.806.753,68 (inclusa IVA al 10%);
- il contratto è stato stipulato in data 21/07/2021, nella forma pubblica amministrativa, avente repertorio n. 1030/2021;
 - i lavori, già consegnati parzialmente alla ditta appaltatrice in data 30/12/2021, sono stati consegnati definitivamente alla medesima in data 09/06/2022, come da verbali agli atti d'ufficio;
 - con DD n.1244 del 16/09/2024 è stata approvata la modifica al contratto di appalto di che trattasi, finalizzata all'adeguamento del prezzo contrattuale, restando inalterate le lavorazioni previste nel progetto originario, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 7 comma 2 ter della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del DL 30 aprile 2022, n. 36, per un importo complessivo pari a € 3.618.791,24, dando altresì atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori, tenuto conto degli oneri Covid-19 già corrisposti (€ 1.839,57), ammonta ad € 3.620.630,81, oltre IVA al 10%.

Dato atto che l'intervento in argomento, finanziato per un importo pari a € 530.000,00 con il citato Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 175 del 10/03/2020, a valere su risorse nazionali, è stato successivamente ricompreso tra i "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole", come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021.

Considerato che l'impresa Scaglione Costruzioni Generali Srl, in qualità di mandataria dell'RTI suddetto, è stata autorizzata ad affidare in subappalto parte dei lavori oggetto dell'appalto, come di seguito specificato:

- con DD n. 1459 del 10/11/2022, l'esecuzione di lavorazioni, sotto forma di cottimo, della categoria prevalente OG1, di cui alle voci di tariffa del computo metrico estimativo di progetto N. 451/792 e N. 453/794, ammontanti a complessivi € 144.734,93, relative rispettivamente ad "Acciaio per CLS armato" e "Casseforme in legno per fondazione", per un importo del contratto di cottimo pari a € 67.112,36, a favore dell'impresa A.F.C. Costruzioni Femicola Srl, con sede legale in San Gregorio Magno (SA), via Pennino n. 2, C.F. e P. IVA n. 05858320657;
- con DD n. 1834 del 23/12/2024, la "Fornitura, trasporto e montaggio di profili in acciaio S275/S355", appartenenti alla categoria lavori OS18-A, per un importo contrattuale dei lavori pari a € 260.485,83, oltre € 14.514,17 per oneri della sicurezza, così per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 275.000,00, a favore dell'impresa Carnet Srl, con sede legale in Pisa, Via Ugo Tiberio n. 10, C.F. e P. IVA 02313810505;
- con DD n. 582 del 09/04/2025, la "Fornitura e la posa in opera delle opere in legno", appartenenti alla categoria OS32, per un importo contrattuale dei lavori pari a € 398.039,58, oltre € 14.641,10 per oneri della sicurezza, così per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 412.680,68, a favore dell'impresa Holzabau Sud Srl, con sede a Calitri (AV) Zona Industriale Isca Finocchia, C.F. e P. IVA 01774450645;
- con DD n. 5 del 07/01/2026, l'esecuzione di una quota di lavori appartenenti alla categoria OG1, per un importo contrattuale dei lavori pari a € 47.641,31, oltre € 3.058,69 per costi

della sicurezza, così per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 50.700,00, a favore dell'impresa Arte & Colore di Fogli Stefano, con sede a Fauglia (PI) Via Poggio alla Farina n. 27, C.F. FGLSFN91M17I046X e P. IVA 02339250504;

- con DD n. 31 del 13/01/2026, l'esecuzione di una quota di lavori appartenenti alla categoria OG1, per un importo contrattuale dei lavori pari a € 34.537,60, oltre € 1.462,40 per costi della sicurezza, così per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 36.000,00, a favore dell'impresa Cei Maurizio, con sede a Calci (PI), Via Guglielmo Marconi n. 35, C.F. CEIMRZ49R28B390I e P. IVA 00191940501;
- con DD n. 107 del 22/01/2026, l'esecuzione di opere ricadenti nella categoria OG11, per un importo contrattuale dei lavori pari a € 180.397,38, oltre € 11.602,62 per costi della sicurezza, così per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 192.000,00, a favore dell'impresa Restag s.r.l., con sede in Battipaglia (SA), via Rosa Jemma n. 2, C.F. e P. IVA 04886500653.

Preso atto che l'impresa Scaglione Costruzioni Generali Srl, in qualità di mandataria dell'RTI, con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 48626/2026 del 16/09/2026 e successiva nota integrativa acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 48925/2026 del 17/09/2026 ha presentato istanza di autorizzazione per affidare in subappalto all'impresa EDILFER GROUP - S.R.L., con sede in Oliveto Citra (SA), Piazza Fiorentino Bergamo n. 5, C.F. e P. IVA 04447000656, l'esecuzione di opere ricadenti nella suddetta categoria OG1, riguardanti la fornitura e posa in opera di infissi, porte e vetrate, come meglio specificato nel contratto di subappalto e nella relativa tabella riepilogativa allegata, per un importo contrattuale di € 106.681,69 per lavori (a cui corrisponde l'importo di € 147.471,54 a base di gara) ed € 2.218,31 per costi della sicurezza, per un ammontare complessivo pari a € 108.900,00 (IVA esclusa).

Considerato che l'impresa Scaglione Costruzioni Generali Srl, con la suddetta richiesta e successiva integrazione, ha inviato la seguente documentazione che è stata verificata e ritenuta esaustiva:

- dichiarazione dei componenti dell'RTI aggiudicatario dei lavori in merito alla insussistenza di forme di controllo o di collegamento con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- dichiarazione dell'appaltatore di aver provveduto alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore secondo le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione del subappaltatore in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. resa tramite DGUE;
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., come comprovato tramite le fatture emesse per lavori analoghi e i bilanci degli ultimi 5 anni, acquisiti agli atti con nota prot. n. 48925/2026 del 17/09/2026;
- ricevuta di rilascio della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Codice Patente Associata: PAC-LF-340-BB del 28/10/2024);
- dichiarazione del subappaltatore di essere una micro/piccola impresa;

- dichiarazione del subappaltatore di non essere soggetto agli obblighi di collocamento mirato dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/99;
- dichiarazione del subappaltatore di assenza di provvedimenti sospensivi e/o interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/2008;
- dichiarazione del subappaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
- dichiarazioni del subappaltatore inerenti il titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo;
- contratto di subappalto;
- tabella riepilogativa del computo metrico estimativo dei lavori della cat. OG1, indicante i prezzi unitari praticati, al netto del ribasso di gara, e le relative quantità.

Dato atto che, relativamente all'impresa EDILFER GROUP - S.R.L.:

- è stata eseguita una verifica nel Casellario informatico presso Anac, dalla quale non risultano annotazioni ai fini del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è stata effettuata la visura camerale documento n. T 670461922, estratto dal Registro delle Imprese in data 18/09/2026, per l'individuazione della composizione societaria, dei soggetti responsabili, la verifica dell'ambito di attività e numero di addetti;
- è stato estratto dal Registro delle Imprese, in data 18/09/2026, il certificato "codice di crisi" n. T 670462787, dal quale non risultano procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC regolare, prot. INPS_51424858 del 02/07/2026, avente scadenza di validità al 30/10/2026;
- sono in corso ulteriori verifiche sui requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati dalla suddetta ditta e che, risultando l'importo del subappalto inferiore alla soglia di € 150.000,00 di cui all'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, non sussiste l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;
- in caso di esito negativo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni rese dall'impresa EDILFER GROUP - S.R.L. in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all'annullamento della presente autorizzazione al subappalto e alla conseguente comunicazione all'ANAC.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- il medesimo art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone altresì che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, ove presente, ed assicurativi antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo della Sicurezza (POS);

- eventuali clausole del contratto di subappalto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con la normativa vigente in materia di subappalti (con particolare riguardo al divieto assoluto di subappalto a cascata di cui al comma 19 del medesimo articolo) non saranno efficaci nei confronti dell'Ente;
- l'importo delle lavorazioni del presente subappalto rientra nei limiti della quota dichiarata in sede di gara dall'appaltatore per il subappalto dei lavori della Categoria OG1, inferiore al limite massimo di legge (40%) applicabile all'appalto in oggetto.

Preso atto che:

- l'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel caso in cui si tratti di una micro o piccola impresa;
- l'impresa EDILFER GROUP - S.R.L. rientra nella tipologia di micro/piccola impresa, come attestato nel DGUE e nell'Allegato 1 alla domanda di subappalto e confermato dai dati della visura camerale documento n. T 670461922 estratta in data 18/09/2026.

Visti:

- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 226, comma 2 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ai sensi del quale "*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";
- il Regolamento di Contabilità approvato con DCP n. 98 del 27/07/2006 e modificato con le deliberazioni del Consiglio n. 93 del 19/9/2007, n. 15 del 26/2/2013 e n. 57 del 19/11/2013;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con DCP n. 36 del 26/10/2018.

Dato atto, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, nonché come disposto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del Titolo III del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Espresso sul presente provvedimento parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali".

Dato atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il parere di regolarità ed il visto di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **di autorizzare** l'impresa Scaglione Costruzioni Generali Srl, in qualità di mandataria dell'RTI Scaglione Costruzioni Generali Srl / COS.MA.R. Srl / Consorzio Stabile SIN.TE.S.I, aggiudicatario dell'appalto in oggetto, ad affidare in subappalto all'impresa EDILFER GROUP - S.R.L., con sede in Oliveto Citra (SA), Piazza Fiorentino Bergamo n. 5, C.F. e P. IVA 04447000656, l'esecuzione di opere ricadenti nella categoria OG1, riguardanti la fornitura e posa in opera di infissi, porte e vetrate, come meglio specificato nel contratto di subappalto e nella relativa tabella riepilogativa allegata, per un importo del contratto di € 106.681,69, a cui corrisponde l'importo di € 147.471,54 riferito ai prezzi a base di gara, oltre € 2.218,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare complessivo del contratto di € 108.900,00 (IVA esclusa);
2. **di dare atto** che:
 - ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, ed assicurativi antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo della Sicurezza (POS);
3. **di stabilire** che:
 - ai fini dell'ingresso in cantiere dell'impresa EDILFER GROUP - S.R.L., dovrà essere preventivamente consegnato, per il tramite della ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl, il Piano Operativo della Sicurezza (POS) al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), Ing. Rolando Di Lorenzo, ai fini della relativa verifica di idoneità;

- in caso di esito negativo delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall'impresa EDILFER GROUP - S.R.L. in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all'annullamento della presente autorizzazione al subappalto e alla conseguente comunicazione all'ANAC.;
 - eventuali clausole del contratto di subappalto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con la normativa vigente in materia di subappalti non saranno efficaci nei confronti dell'Ente;
 - i pagamenti relativi alle prestazioni eseguite oggetto del subappalto in argomento saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante all'impresa EDILFER GROUP - S.R.L., fino alla concorrenza dell'importo contrattuale autorizzato, pari ad € 108.900,00 (IVA esclusa), trattandosi di micro/piccola impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento all'impresa Scaglione Costruzioni Generali Srl, in qualità mandataria dell'RTI aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi, all'impresa subappaltatrice, EDILFER GROUP - S.R.L., al Direttore dei Lavori, Arch. Fabio Camberini, nonché al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), Ing. Rolando Di Lorenzo;
5. **di dare atto** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche Correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;
6. **di dare atto**, altresì, che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale